

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
2003/C 273/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2003/C 273/02	Nota informativa — Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 149/2003. Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21 .....	2
	<b>II Atti preparatori</b>	
	.....	
	<b>III Informazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
2003/C 273/03	Atti della sessione del 23-26 settembre 2002 pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 273 E .....	6
	<b>Commissione</b>	
2003/C 273/04	Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel settore dell'energia nucleare (2002-2006)	7
2003/C 273/05	Modifica agli inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel campo dell'energia nucleare (2002-2006) (GU C 315 del 17.12.2002) .....	10

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

**Rettifiche**

2003/C 273/06

Rettifica della Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «dispositivi medici» e della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU C 182 del 31.7.2002) ..... 11

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

13 novembre 2003

(2003/C 273/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,168	LVL	lats lettони	0,6467
JPY	yen giapponesi	126,69	MTL	lire maltesi	0,4276
DKK	corone danesi	7,4366	PLN	zloty polacchi	4,5719
GBP	sterline inglesi	0,6938	ROL	leu rumeni	39 938
SEK	corone svedesi	8,9525	SIT	tolar sloveni	236,06
CHF	franchi svizzeri	1,5717	SKK	corone slovacche	41,11
ISK	corone islandesi	88,56	TRL	lire turche	1 728 575
NOK	corone norvegesi	8,182	AUD	dollari australiani	1,6244
BGN	lev bulgari	1,9464	CAD	dollari canadesi	1,5195
CYP	sterline cipriote	0,58258	HKD	dollari di Hong Kong	9,0686
CZK	corone ceche	32,035	NZD	dollari neozelandesi	1,8574
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0168
HUF	fiorini ungheresi	258,55	KRW	won sudcoreani	1 368,49
LTL	litas lituani	3,4527	ZAR	rand sudafricani	7,9568

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## NOTA INFORMATIVA

**Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 149/2003. Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21**

(2003/C 273/02)

Ai sensi degli articoli 5, 6, 13 e 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, le informazioni relative all'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri vanno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

**I. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento, la Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, per vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non elencati negli allegati del regolamento o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

Soltanto la Germania, la Francia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure adottate.

**1) Francia**

La Francia mantiene disposizioni nazionali di controllo per l'esportazione di elicotteri civili e di gas lacrimogeni verso paesi terzi. Queste disposizioni sono esposte in due avvisi agli esportatori (il cui testo figura in appresso):

— avviso agli esportatori di taluni elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995;

— avviso agli esportatori relativo all'esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa in paesi terzi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995.

**A. AVVISO AGLI ESPORTATORI DI TALUNI ELICOTTERI E LORO PARTI DI RICAMBIO DESTINATI A PAESI TERZI**

*(Versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995)*

1. L'esportazione verso Stati non appartenenti alla Comunità europea di elicotteri e parti di ricambio classificati nella posizione tariffaria 88.03 è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944 che fissa le condizioni per l'im-

portazione in Francia e nei Territori d'oltremare di merci estere, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di merci dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero e dal decreto del 30 gennaio 1967 relativo alle importazioni di merci provenienti dall'estero e alle esportazioni di merci dirette all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02 (Cerfa n. 30-395), sono corredate dei documenti seguenti:

— una fattura pro forma in duplice copia;

— documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate al ministero del Bilancio, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli elicotteri e alle loro parti di ricambio la cui esportazione non autorizzata, sotto un qualsiasi regime doganale, sia vietata dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939 che fissa il regime applicabile ai materiali di guerra, armi e munizioni. I materiali in questione fanno parte delle armi aeree di cui all'articolo 1 del decreto del 20 novembre 1995, modificato, che stabilisce l'elenco dei materiali di guerra e assimilati soggetti ad una procedura speciale d'esportazione e alle sue disposizioni di attuazione.

3. Sono abrogati:

— le disposizioni della tabella A dell'avviso agli esportatori relativo alle merci di cui è vietata l'esportazione (salvo presentazione di una licenza 02) del 24 novembre 1964 riguardante le merci denominate «parti e parti di ricambio ex 88.03 degli apparecchi classificati nelle posizioni tariffarie nn. 88.01 e 88.02, ecc.» e le disposizioni degli avvisi che hanno modificato tale avviso per quanto riguarda le merci della posizione tariffaria 88.03;

— l'avviso agli esportatori relativo ai prodotti di cui è vietata l'esportazione, del 30 settembre 1988.

B. AVVISO AGLI ESPORTATORI RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI GAS LACRIMOGENI E AGENTI ANTISOMMOSSA VERSO PAESI TERZI

(Versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995)

1. L'esportazione verso paesi non appartenenti alla Comunità europea di gas lacrimogeni, agenti antisommosa e prodotti o materiali e tecnologie connessi, il cui elenco figura al paragrafo 2, è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944 che fissa le condizioni d'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare delle merci estere, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di merci dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero e dal decreto del 30 gennaio 1967 relativo alle importazioni di merci provenienti dall'estero e alle esportazioni di merci dirette all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02, sono corredate dei documenti seguenti:

— una fattura pro forma in duplice copia;

— eventualmente, documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09.

2. Il presente avviso si applica ai seguenti prodotti:

- a) cloroacetofenone (CN) (532-27-4);
- b) cianuro di bromobenzile (CA) (16532-79-9);
- c) O-clorobenzilidenemalononitrile (CS) (2698-41-1);
- d) dibenz (b,f)-1,4 -oxazepine (CR) (12770-99-9);
- e) soluzioni contenenti:
  - più del 3 % di CN, CS, CA o di loro miscugli;
  - più dell'1 % di CR;
  - altre sostanze lacrimogene o irritanti ad effetto neutralizzante in una qualsiasi percentuale;

Nota: i tenori indicati sono calcolati in massa rispetto all'insieme dei costituenti della soluzione.

f) generatori aerosol contenenti le soluzioni di cui alla lettera e) e utilizzati per mantenere l'ordine pubblico;

g) tecnologie di produzione delle sostanze, soluzioni e generatori aerosol di cui sopra.

3. Sono esclusi dal presente avviso:

- a) i generatori aerosol lacrimogeni per la difesa personale;
- b) le granate ad effetto esclusivamente lacrimogeno, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 70-575 del 3 luglio 1970 relativa alla riforma del regime applicabile agli esplosivi;
- c) le granate caratterizzate, oltre che dall'effetto lacrimogeno, da uno speciale effetto inabilitante o neutralizzante, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939 che stabilisce il regime applicabile ai materiali di guerra.

## 2) Germania

I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV), adottato il 18 dicembre 1986 (è possibile consultarlo via internet al seguente indirizzo: [http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv\\_auszug.htm](http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm)) sono pertinenti per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento:

- a) § 5 par. 2 del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (AWV) per alcuni beni controllati soltanto a livello nazionale;
- b) § 5 c del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero;
- c) § 5 d del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero;
- d) § 69 a par. 1 (1), par. 2 (1-4) del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero;
- e) § 2 par. 2 della legge relativa ai pagamenti e al commercio con l'estero (AWG).

## 3) Regno Unito

I particolari dell'attuazione dell'articolo 5 sono pubblicati nei regolamenti del 2000 in materia di prodotti a duplice uso (controllo delle esportazioni), modificati, (S.I. 2000/n. 2620). Essi sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria: <http://www.dti.gov.uk/export.control>

**II. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 6 (AUTORITÀ NAZIONALI AUTORIZZATE A CONCEDERE LICENZE DI ESPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI)**

Le informazioni, che vengono periodicamente aggiornate, sono disponibili sul sito web della DG Trade:

<http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/dua-luse/contacts.htm>

**1) Austria**

Ministero degli Affari economici e del Lavoro, Landstraßer Hauptstraße 55-57, A-1030 Wien, Tel. (43-1) 711 00 83 58, Fax (43-1) 711 00 83 66.

Sito web: [www.bmwa.gv.at](http://www.bmwa.gv.at)

**2) Belgio**

Ministère des Affaires économiques, Administration des Relations économiques (A.R.E.), Service Licences (Ministero degli Affari economici, Amministrazione per le relazioni economiche, Servizio licenze), Rue Général Leman 60, B-1040 Bruxelles. Tel. (32-2) 206 58 05, Fax (32-2) 230 96 24; E-mail: [michel.moreels@mineco.fgov.be](mailto:michel.moreels@mineco.fgov.be)

Sito web: [www.mineco.fgov.be](http://www.mineco.fgov.be)

**3) Danimarca**

Agenzia per le imprese e l'edilizia abitativa, Langelinie Allé 17, DK-2100 Copenhagen Ø. Tel. (45) 35 46 62 95, Sito web: [www.efs.dk](http://www.efs.dk)

**4) Finlandia**

In appresso sono indicate le diverse autorità competenti in funzione della natura dei beni a duplice uso in questione. Autorità finlandesi competenti per il rilascio delle licenze di esportazione per i beni a duplice uso:

*Per tutte le merci di cui all'allegato I, escluse quelle della categoria 0:*

Ministero degli Affari esteri, Dipartimento delle relazioni economiche con l'estero, PO Box 176, FIN-00161 Helsinki, Tel. (358-9) 16 05 54 87 oppure 16 05 54 89, Fax (358-9) 16 05 50 70.

*Per le merci della categoria 0:*

Ministero del Commercio e dell'Industria, Dipartimento dell'energia, PO Box 32, FIN-00023 Governo, Tel. (358-9) 160 01, Fax (358-9) 16 06 26 64, E-mail: [ydinenergia@ktm.fi](mailto:ydinenergia@ktm.fi)

o

Autorità per l'energia e la sicurezza nucleare (STUK), PO Box 14, FIN-00881 Helsinki, Tel. (358-9) 75 98 81, Fax (358-9) 75 98 83 82, E-mail: [stuk@stuk.fi](mailto:stuk@stuk.fi)

Sito web: [www.vn.fi/ktm/vientiv](http://www.vn.fi/ktm/vientiv)

**5) Francia**

Direction générale des douanes et droits indirects, Service des titres du commerce extérieur (SETICE) (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, Servizio dei titoli del commercio estero), 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75436 Paris Cedex 09.

Sito web: [www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr)

**6) Germania**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Ufficio federale per l'economia ed il controllo delle esportazioni), Frankfurter Straße 29—35, D-65760 Eschborn.

Sito web: [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

**7) Grecia**

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione generale della programmazione ed attuazione, Direzione delle questioni economiche internazionali, Kornarou 1, GR-105 63 Atene. Direttore: A. Bartzi, Tel. (302-10) 328 60 21, Fax (302-10) 328 60 94. Capo della divisione esportazioni, A. Iglessis, Tel. (302-10) 328 60 51, Fax (302-10) 328 60 59. Funzionario responsabile per le esportazioni: H. Kondyli, Tel. (302-10) 328 60 57, Fax (302-10) 328 60 59, E-mail: [e3c@mnec.gr](mailto:e3c@mnec.gr)

**8) Irlanda**

Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministero delle Imprese, del Commercio e dell'Occupazione), Earlsfort Centre, Hatch Street, Dublin 2, Irlanda.

Sito web: [www.entemp.ie](http://www.entemp.ie)

**9) Italia**

Ministero delle attività produttive, direzione generale politica commerciale — Dr. Aldo Doria, Viale Boston, 25, I-00144 Roma, Tel. (39-06) 59 93 25 68, Fax (39-06) 59 64 75 06, E-mail: [polcom4@mincomes.it](mailto:polcom4@mincomes.it)

**10) Lussemburgo**

Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, Office des Licences (Ministero degli Affari esteri e del commercio con l'estero. Ufficio licenze). BP 113, L-2011 Lussemburgo.

Sito web: [www.mae.lu](http://www.mae.lu)

**11) Paesi Bassi**

«Servizio centrale per le importazioni e le esportazioni» per conto del Ministero degli Affari economici. «Belastingdienst/Douane centrale dienst voor de in- en uitvoer». Postbus 30003, 9700 RD Groningen, Paesi Bassi.

Sito web: [www.ez.nl](http://www.ez.nl)

**12) Portogallo**

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (Direzione generale Dogane e accise), Rua Terreiro do Trigo, P-1049-060 Lisboa.

**13) Spagna**

Il Segretariato generale per il commercio estero (Secretaría General de Comercio Exterior), il dipartimento dogane e il ministero degli Affari esteri sono le autorità competenti per la concessione delle licenze. Persona da contattare presso l'ufficio licenze: Antonio Segura Álvarez, Ministerio de Economía, Paseo de la Castellana, 162, 7<sup>a</sup>, E-28046 Madrid, Tel. (34) 915 83 52 84, Fax (34) 915 83 56 19, E-mail: Antonio.Segura@SSCC.MCX.ES

Sito web: <http://www.mcx.es/sgcomex/mddu/>

**14) Svezia**

Ispettorato nazionale dei prodotti strategici, Klarabergsviadukten 90, PO Box 702 52, S-107 22 Stockholm.

Sito web: [www.isp.se](http://www.isp.se)

**15) Regno Unito**

Department of Trade and Industry, Export Control Organisation (Ministero del Commercio e dell'Industria, Organizzazione per il controllo delle esportazioni), 4, Abbey Orchard Street, London, SW1P 2HT. Persona da contattare: Melvyn Tomkins. Tel. (44-207) 215 05 85, Fax (44-207) 215 05 72; E-mail: [melvyn.tomkins@dti.gsi.gov.uk](mailto:melvyn.tomkins@dti.gsi.gov.uk)

Sito web: [www.dti.gov.uk/export.control](http://www.dti.gov.uk/export.control)

**III. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 13, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se si sono avvalsi della facoltà di espletare le formalità di esportazione dei prodotti a duplice uso esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

Nessuno Stato membro si è avvalso di tale facoltà.

**IV. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), gli Stati membri che hanno imposto un'autorizzazione per il trasferimento all'interno della Comunità di prodotti non elencati all'allegato

IV del regolamento (all'allegato IV figurano i prodotti che non possono circolare liberamente sul mercato unico), devono informare la Commissione, la quale a sua volta pubblica tali informazioni sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Soltanto la Francia, la Germania e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure pertinenti.

**1) Francia**

Per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso inclusi nell'allegato IV del regolamento è necessaria una licenza. Per il trasferimento dei sistemi crittografici di cui all'allegato I, categoria 5, parte 2 del regolamento (cfr. decreto del 13 dicembre 2001 relativo al controllo delle esportazioni verso i paesi terzi e al trasferimento negli Stati membri della Comunità europea di beni e tecnologie a duplice uso, articolo 18) sono previste formalità particolari.

**2) Germania**

I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWW), adottato il 18 dicembre 1986 (è possibile consultarlo via internet al seguente indirizzo:

[http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv\\_auszug.htm](http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm)

— § 7 par. 2 del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV);

— § 7 par. 3 del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero;

— § 7 par. 4 del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero;

— § 69 a, par. 1 (2), par. 2 (5) del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero;

— § 2 par. 2 della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG).

**3) Regno Unito**

La legislazione pertinente consiste nei regolamenti del 2000 in materia di prodotti a duplice uso (controllo delle esportazioni), modificati, (S.I. 2000/n. 2620), accessibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria: <http://www.dti.gov.uk/export.control>

## III

*(Informazioni)*

## PARLAMENTO EUROPEO

**Atti della sessione del 23-26 settembre 2002 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*  
C 273 E**

(2003/C 273/03)

Questi testi sono disponibili su:

**EUR-Lex:** <http://europa.eu.int/eur-lex>

**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

---



## COMMISSIONE

### **Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel settore dell'energia nucleare (2002-2006)**

(2003/C 273/04)

1. Conformemente alla decisione 668/2002/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare» (2002-2006) <sup>(2)</sup> (di seguito «programma specifico»).

In conformità con l'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 6 dicembre 2002 un programma di lavoro <sup>(3)</sup> (di seguito «il programma di lavoro») che presenta in maniera dettagliata gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

In conformità con l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica 2002-2006 <sup>(4)</sup> (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono presentate nel quadro di inviti a presentare proposte.

2. Il presente invito a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «l'invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte in allegato. L'allegato contiene le informazioni relative alla scadenza per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, il bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.
3. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono i requisiti previsti dalle regole di partecipazione e che non rientrano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalle regole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finan-

ziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup> (di seguito «i proponenti»), sono invitati a presentare alla Commissione europea le loro proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni esposte nelle regole di partecipazione e nell'invito interessato.

I requisiti di partecipazione dei proponenti saranno verificati nell'ambito della negoziazione della proposta di azione indiretta di RST. In precedenza, i proponenti avranno sottoscritto una dichiarazione nella quale affermano di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Avranno inoltre trasmesso alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(6)</sup>.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla loro stesura.

4. La Commissione pubblica delle guide del proponente, concernenti gli inviti a presentare proposte, che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azione indiretta di RST. Le guide, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in merito agli inviti possono essere richiesti ad uno dei seguenti indirizzi della Commissione europea:

Commissione europea  
Euratom FP6 Information Desk  
Direzione generale Ricerca  
B-1049 Bruxelles  
E-mail: rtd-euratom@cec.eu.int  
Sito Internet: www.cordis.lu/fp6

5. Le proposte di azioni indirette vanno preferibilmente presentate per via elettronica mediante il sistema elettronico di presentazione delle proposte (EPSS).

<sup>(1)</sup> GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74.

<sup>(3)</sup> Decisione C(2002) 4881 della Commissione, modificata dalla decisione C(2003) 4103 entrambe non pubblicate.

<sup>(4)</sup> GU L 355 del 30.12.2002, pag. 35.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

In questo contesto, le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off line o on line e presentate on line. Le proposte preparate con la versione offline dell'EPSS potrebbero, in alternativa, essere presentate su CD-ROM o dischetto (in entrambi i casi deve essere comunque allegata una copia cartacea della proposta di azione indiretta di RST).

Il sistema elettronico EPSS (da utilizzare on line o off line) è accessibile tramite il sito web [www.cordis.lu](http://www.cordis.lu)

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate e presentate utilizzando i moduli contenuti nella Guida del proponente (il cosiddetto «supporto cartaceo»).

6. Le proposte di azioni indirette di RST presentate su CD-ROM, dischetto o su supporto cartaceo ed inviate per posta devono pervenire alla Commissione all'indirizzo specificato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 — Research Proposals»  
(Codice identificativo dell'invito: Invito Euratom 2004 — scadenza fissa)  
Commissione europea  
B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dal proponente [compresi i corrieri privati (7)] devono pervenire all'indirizzo specificato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 — Research Proposals»  
(Codice identificativo dell'invito: Invito Euratom 2004 — scadenza fissa)  
Commissione europea  
Rue de Genève, 1  
B-1140 Bruxelles

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere presentate on line tramite il sito Web di Cordis: [www.cordis.lu](http://www.cordis.lu)

Le proposte di azioni indirette di RST presentate su CD-ROM o su dischetto che siano incomplete (8), illeggibili (9) o che contengano virus, non saranno accettate nel caso in cui non siano accompagnate da una versione cartacea.

Le proposte di azioni indirette di RST presentate on line che siano incomplete (10), illeggibili (11) o che contengano virus non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST presentate su supporto cartaceo che siano incomplete (12) non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST trasmesse per posta elettronica («e-mail») (13) o via fax non saranno accettate.

7. Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro la data e l'orario previsti dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano i criteri relativi al numero minimo di partecipanti indicati nell'invito stesso saranno escluse.

Ciò vale anche per gli altri criteri di ammissibilità riportati nel programma di lavoro.

8. Nel caso di presentazioni successive della stessa proposta di un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima della scadenza del relativo invito.

Nel caso in cui la stessa proposta di azione indiretta di RST sia presentata su supporto cartaceo ed in forma elettronica (CD-ROM, dischetto, on line), la Commissione esaminerà solamente il testo presentato in forma elettronica.

9. Qualora il relativo invito lo preveda, esse potranno tuttavia essere esaminate in una sessione di valutazione successiva.

10. I proponenti sono invitati ad assicurarsi di aver citato il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio quando si richiedono informazioni o viene presentata una proposta di azione indiretta di RST).

(7) Qualora i servizi di corrieri dovessero chiedere il numero di telefono del destinatario, si prega di comunicare il seguente numero: (32-2) 295 58 75 (Sig. J.-C. Debouvere).

(8) Qualsiasi proposta di azione indiretta di RST deve contenere obbligatoriamente due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

(9) Le proposte di azione indiretta di RST devono essere presentate in formato PDF (versione 3 o versione superiore con caratteri incorporati) o in formato RTF («Rich Text Format»).

(10) Vedi nota 8.

(11) Vedi nota 9.

(12) Vedi nota 8.

(13) Questo non riguarda le proposte di azioni indirette di RST che siano state presentate on line.

## ALLEGATO

**Invito Euratom 2004**

1. **Programma specifico:** Programma Euratom di ricerca e formazione: Energia nucleare
2. **Attività:** Priorità tematiche: Gestione dei residui radioattivi, radioprotezione e altre attività in tecnologia e sicurezza nucleare
3. **Denominazione dell'invito:** Invito tematico nell'area «Programma Euratom di ricerca e formazione: Energia nucleare»
4. **Codice identificativo dell'invito:** Invito Euratom 2004 — scadenza fissa
5. **Data di pubblicazione** <sup>(1)</sup>: 14 novembre 2003
6. **Data/date di scadenza** <sup>(2)</sup>: 14 aprile 2004, ore 17.00 (ora di Bruxelles)
7. **Bilancio totale indicativo:** 61 milioni di euro
8. **Settore oggetto dell'invito e strumenti**

Settore	Tema	Strumento <sup>(1)</sup>
3.2.1. Smaltimento geologico	NUWASTE-2004-3.2.1.1-1	IP
3.2.2. Suddivisione e transmutazione e altri concetti per produrre meno residui nella generazione di energia nucleare	NUWASTE-2004-3.2.2.1-1	IP
3.3.1. Quantificazione dei rischi associati ad esposizioni basse e protratte	RAD PROT-2004-3.3.1.1-1	IP
	RAD PROT-2004-3.3.1.1-2	STREP
3.3.2. Esposizioni mediche e sorgenti naturali di radiazione	RAD PROT-2004-3.3.2.1-1	CA
3.3.3. Protezione dell'ambiente e radioecologia	RAD PROT-2004-3.3.3.1-1	CA
3.3.4. Gestione rischi e emergenze	RAD PROT-2004-3.3.4.1-1	STREP
3.3.5. Protezione sul posto di lavoro	RAD PROT-2004-3.3.5.1-1	CA
3.4.1. Concetti innovativi	NUCTECH-2004-3.4.1.1-1	IP
	NUCTECH-2004-3.4.1.1-2	STREP
	NUCTECH-2004-3.4.1.1-3	STREP
3.4.2. Insegnamento e formazione	NUCTECH-2004-3.4.2.1-1	CA
3.4.3. Sicurezza degli impianti esistenti	NUCTECH-2004-3.4.3.1-1	IP o STREP
	NUCTECH-2004-3.4.3.1-2	CA

<sup>(1)</sup> IP = Progetto integrato; NoE = Rete di eccellenza; STREP = Progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = Azione di coordinamento; SSA = Azione di sostegno specifico.

9. **Numero minimo di partecipanti** <sup>(3)</sup>

Strumento	Numero minimo di partecipanti
IP	3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA
STREP e CA	2 soggetti giuridici indipendenti di 2 diversi SM o SA, di cui almeno 1 SM o PCA

<sup>(1)</sup> Il direttore generale responsabile della pubblicazione del presente invito può pubblicarlo fino ad un mese prima o dopo la data di pubblicazione prevista.

<sup>(2)</sup> Quando la data di pubblicazione prevista è modificata (si veda la nota precedente), tale data è aggiornata di conseguenza.

<sup>(3)</sup> SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA = Paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

#### 10. Limitazioni alla partecipazione

La partecipazione di alcuni paesi terzi è esclusa (cfr. sezione 4 del programma di lavoro).

#### 11. Accordi consortili

I partecipanti ai progetti IP, STREP e CA sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

#### 12. Procedura di valutazione

— La procedura di valutazione prevede una sola fase.

— In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

#### 13. Criteri di valutazione

Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, cfr. l'allegato IV del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

#### 14. Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti

I risultati della valutazione dovrebbero essere disponibili entro 3 mesi dopo il termine di scadenza indicato al punto 6.

I primi contratti attinenti a questo invito dovrebbero entrare in vigore prima della fine del 2004.

---

### Modifica agli inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel campo dell'energia nucleare (2002-2006)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 315 del 17 dicembre 2002)

(2003/C 273/05)

Il 7 novembre 2003 <sup>(1)</sup> la Commissione ha deciso di apportare le modifiche seguenti:

Al punto 6 di pagina 82 (allegato 2): codice identificativo: invito aperto Euratom:

*anziché:* «**Data/date di scadenza:** 6 maggio 2003, 14 ottobre 2003, 13 aprile 2004, 12 ottobre 2004, 12 aprile 2005, 11 ottobre 2005 e 11 aprile 2006 alle 17.00 (ora di Bruxelles)»

*leggi:* «**Data/date di scadenza:** 6 maggio 2003, 14 ottobre 2003, 14 aprile 2004, 12 ottobre 2004, 12 aprile 2005, 11 ottobre 2005 e 11 aprile 2006 alle 17.00 (ora di Bruxelles)»

Al punto 7 di pagina 82 (allegato 2): codice identificativo: invito aperto Euratom:

*anziché:* «**Bilancio totale indicativo:** 2 milioni di euro per le proposte valutate nel 2003.»

*leggi:* «**Bilancio totale indicativo:** 1,5 milioni di euro per data di scadenza nel 2004.»

---

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione C (2003) 4103, non pubblicata.

**RETTIFICHE**

**Retifica della Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «dispositivi medici» e della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 182 del 31 luglio 2002)*

(2003/C 273/06)

A pagina 9, il riferimento alle seguenti norme è soppresso:

CEN	EN 12718:2001	Calze medicali a compressione
CEN	ENV 12719:2001	Calze medicali per profilassi anti trombosi